

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

Sommario

Art. 1 -	FINALITÀ.....	2
Art. 2 -	AMBITI DI APPLICAZIONE	2
Art. 3 -	STRUTTURA DELL'ELENCO	2
	Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici.....	2
	Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi	2
Art. 4 -	REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	2
	Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici	3
	Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi	3
	Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici.....	3
	Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali	3
Art. 5 -	DIVIETI.....	4
Art. 6 -	MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	4
Art. 7 -	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	5
Art. 8 -	VERIFICHE	6
Art. 9 -	INFORMAZIONI GENERALI.....	6
Art. 10 -	DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	6
Art. 11 -	CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO	7
Art. 12 -	AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE	7
Art. 13 -	PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA	7
Art. 14 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 15 -	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001.....	9
Art. 16 -	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Art. 17 -	NORMA DI COORDINAMENTO	9
Art. 18 -	PUBBLICITÀ.....	9
Art. 19 -	ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (di seguito, anche Amministrazione o Consorzio) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- In base agli artt. 48-49-50 del D.Lgs 36/2023 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge;

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.);

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://cipsassari.acquistitelematici.it/>

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili, per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 28 comma 1 di cui all'allegato II.12 del medesimo Decreto per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli eventuali strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

ART. 5 - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti del Consorzio o loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 6.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito <https://cipsassari.acquistitelematici.it/>. In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali, da trasmettere con nuova autocertificazione generata da sistema e firmata digitalmente, saranno riassoggettati a nuova abilitazione.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Operatori economici Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 30 gg dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. In tal caso la stazione appaltante procederà nuovamente a una convalida o un rifiuto a seconda

che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

ART. 8 - VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina:

<https://cipsassari.acquistitelematici.it/regolamento-eprocurement>

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica la cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di equa rotazione con l'eventuale selezione casuale generata dal software.

Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate
- Per gli affidamenti di modico valore

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'elenco fornitori, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti.

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

Può non essere fatto ricorso all'Albo dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

ART. 12 - AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, senza oneri tributari, non sia superiore ad euro 5.000 (cinquemila) si può procedere nei seguenti modi, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di altri strumenti telematici di negoziazione indicati dalla normativa vigente:

- a) Mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) Mediante indagine esplorativa di mercato effettuata anche in modo informale ove il responsabile unico del progetto lo ritenga necessario.
- c) La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma

digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione.

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il Consorzio definisce le seguenti fasce di importo:

- Da 0 a € 5.000
- Da € 5.001 a € 20.000
- Da € 20.001 a € 40.000
- da € 40.001 a € 150.000
- da € 150.001 a € 1.000.000
- da € 1.000.001 in su.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 49 del Codice, la scelta degli operatori economici è operata, a cura della Stazione Appaltante, con riferimento alla categoria e sottocategoria di iscrizione in cui è suddiviso l'Albo, nonché con riferimento al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché specifiche professionalità e qualificazioni possedute e ogni altro elemento qualificante richiesto, acquisito sulla base di quanto dichiarato per l'iscrizione all'Albo.

Solo nel caso in cui, all'interno della categoria e sottocategoria di riferimento, non sia possibile individuare operatori economici con esperienze pregresse, maggiormente idonee rispetto al contratto da affidare, la Stazione Appaltante procede alla selezione dei soggetti da invitare con riferimento a ulteriori elementi e criteri oggettivi che, comunque, dovranno essere indicati nella determina a contrarre. Il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui ai precedenti periodi è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non operare alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e di invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti nella categoria e sottocategoria oggetto di acquisizione. Nel caso in cui nell'ambito di una specifica categoria e sottocategoria non siano presenti operatori economici in numero sufficiente rispetto alle prescrizioni normative, il RUP ricorrere a categorie analoghe e coerenti con il contratto da affidare, anche previo approfondimento della relativa istruttoria.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici invitati, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

KARANOVA S.R.L., titolare del trattamento dei dati personali, gestirà i dati in conformità all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR").

I dati forniti al momento dell'iscrizione e nell'eventuale successiva fase di richiesta di abilitazione agli elenchi informatizzati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.

L'informativa sarà a disposizione tra gli allegati relativi alla domanda di iscrizione all'albo.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 17 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 18 - PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione e sulla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.